

La Conferenza dell'ATO genovese riunitasi in data 18 ottobre 2011 esprime quanto segue:

- **Premesso che** il 12/13 giugno 2011 il referendum abrogativo promosso da circa 1,4 milioni di elettrici/elettori ha cancellato le norme oggetto della consultazione e specificatamente per quanto riguarda il SII l'art. 23 bis del DR 112/2008 e successive modifiche intervenute in fase di conversione con Legge n. 166/2009 e l'art. 154 del Dlgs 152/2006 relativamente alle parole "dell'adeguamento della remunerazione del capitale"
- **Posto che** il Comitato dell'ATO ha affrontato tempestivamente gli argomenti in premessa nelle sedute del 22.07.2011 e del 20.09.2011 (all'ultima delle quali ha partecipato il Presidente dell'ANEA – Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito) e conseguentemente la segreteria tecnica dell'ATO è stata attivata per intraprendere contatti e iniziative volti all'applicazione corretta e sollecita degli esiti referendari
- **Rilevato che** in data 2 agosto 2011 si è chiesto attraverso lettera inviata alla Commissione Nazionale Vigilanza Risorse Idriche e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Liguria "un intervento chiarificatore, allo scopo di consentire a questa Autorità d'Ambito (e – si ritiene – a tutte le Autorità d'Ambito) l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza"
- **Vista la nota** del Presidente della Commissione per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse idriche, con cui si esplicita un "necessario riassetto del sistema tariffario conseguente agli esiti del referendum";
- **Considerate** le comunicazioni dell'ANEA qui di seguito riportate:
Riguardo all'abrogazione dell'art. 23 bis del DL112/08, come evidenziato dalla Corte Costituzionale in sede di giudizio di ammissibilità del quesito referendario in questione (Corte cost. sent. N. 24 del 26/01/11), da essa consegue l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi di rilevanza economica. Restano aperte altre questioni, quali ad esempio quelle degli affidamenti non conformi alle regole di diritto comunitario, che l'art. 23bis disciplinava secondo una complessa disciplina del periodo transitorio, per i quali sarà auspicabile un intervento normativo di chiarificazione.
Riguardo invece all'abrogazione dell'inciso "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito", nel comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, urgente appare la necessità dell'emanazione del decreto ministeriale, previsto al comma 2 dello stesso art. 154, di definizione delle componenti di costo per la determinazione della tariffa – su proposta del CONVIRI o, in caso di conversione del DL n. 70/2011, della costituenda Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua -, decreto che dovrà tener conto dell'intervenuta abrogazione e della persistente "nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio dei costi e secondo il principio "chi inquina paga"» (Corte cost. sent. N. 26 del 26/01/11, relativa all'ammissibilità del quesito n. 2).
Una volta pubblicato tale decreto, le singole Autorità di ambito dovranno quindi procedere all'approvazione della nuova tariffa del SII da applicare; da parte dei singoli Gestori, all'utenza.
Nelle more di tale adeguamento, appare ragionevole che si continuino ad applicare all'utenza le tariffe approvate ai sensi dell'attuale normativa di riferimento per la determinazione della tariffa del SII, ovvero del c.d. Metodo normalizzato di cui al DM 1 agosto 1996, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 170 c.3 lett. I) dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, mai aggiornato né sostituito dal decreto richiamato dall'art. 154 e non toccato formalmente dall'abrogazione referendaria.
- **Posto che** il gestore opera con una concessione che non è stata rilasciata sulla base dell'art. 23 bis del DDL 112/2008 abrogato

- **Valutati** numerosi pareri legali espressi sulle problematiche in questione e quanto emerso nel Seminario organizzato dall'ANEA il 30 settembre a Roma da cui si ribadisce la necessità che sia approvato un provvedimento ministeriale che assicuri un quadro di riferimento per assumere le conseguenti decisioni in materia tariffaria
- **Evidenziato che** si manifesta una situazione indeterminata e contraddittoria sotto il profilo normativo che non consente alla Conferenza dei Sindaci dell'ATO di assumere provvedimenti amministrativi certi e corretti nel merito e relativamente alla legittimità tali da evitare conseguenze negative e contenziosi
- **Preso atto che** a quanto risulta nessuna Autorità d'ambito ha potuto sino ad ora assumere decisioni in materia tariffaria conseguenti all'esito referendario
- **Ritenuto che,** tutto quanto premesso, non si verificano sino ad ora le condizioni per assumere decisioni che comportino la modifica della tariffa rispetto agli esiti referendari
- **Posto e sottolineato che** l'espressione popolare scaturita dal referendum deve essere pienamente e al più presto attuata da ciascuna delle Autorità preposte secondo le rispettive competenze
- **Rimarcato che** la nuova impostazione tariffaria dovrà comunque tener conto di criteri di equità sociale

SOLLECITA

il Ministero dell'Ambiente e la Commissione Nazionale di Vigilanza Risorse Idriche (alla quale subentrerà l'Agenzia Nazionale per la Regolazione e Vigilanza in Materia di Acqua istituita con Legge n. 106/2011) ad attivarsi affinché siano assunti i necessari provvedimenti e comunque siano espressi orientamenti adeguati per attuare coerentemente gli esiti referendari

CHIEDE

alla Regione Liguria e ai Parlamentari liguri di impegnare il Governo ad assumere con sollecitudine i provvedimenti sulle problematiche sovra rappresentate.

PROPONE

che il nuovo assetto delle funzioni in merito al SII, che dovrà essere disciplinato con Legge Regionale entro il 31.12.2011, dovrà riconoscere e valorizzare il ruolo dei Comuni in materia di programmazione, regolazione e controllo che possano far riferimento ad adeguate strutture tecnico-amministrative, prevedendo un' articolazione territoriale degli Ambiti idonea ad esercitare una efficace attività corrispondente alle esigenze dei territori

CONSIDERATO QUANTO SOPRA

in assenza di provvedimenti che permettano di applicare l'esito referendario relativo alle parole "dell'adeguamento della remunerazione del capitale", con decorrenza a partire dalla pubblicazione del decreto sugli esiti referendari del Presidente della Repubblica del 18/7/2011 n. 110,

SI IMPEGNA

Ad intraprendere, previo parere degli organi di vigilanza e controllo, le seguenti ipotesi di iniziativa:

- a. Rivedere gli aumenti della tariffa a partire dal 2012;

- b. richiedere al Gestore unico la costituzione di un apposito fondo nel quale accantonare la quota relativa alla remunerazione del capitale, a partire dalla data di promulgazione dei risultati del referendum.

